

MUNICIPIO di LOCARNO

**R** 11 MAG. 2010Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

Richiamati:

- la Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL);
- il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970 (RLCL);
- l'art. 23 LCL il quale indica che il Dipartimento competente può autorizzare l'apertura di determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni. Sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d'anno, Pasqua, di Pentecoste e di Ferragosto

vista l'istanza del 14 aprile 2010, presentata dal Municipio Città di Locarno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il prolungamento dell'orario di apertura dei negozi che si trovano entro l'area delimitata dalla Città Vecchia, Piazza Grande a Locarno, in occasione della manifestazione la "Notte Bianca", prevista la notte 22/23 maggio 2010;

considerato che:

- la manifestazione si svolge durante la festività della Pentecoste;
- durante la festività della Pentecoste a Locarno, località turistica, i turisti affluiscono molto numerosi;
- il Dipartimento delle finanze e dell'economia con decisione no. 18 del 1° marzo 2010 ha autorizzato l'apertura dei negozi, per il comune di Locarno, la domenica 23 maggio 2010 e il lunedì 24 maggio 2010 (Lunedì di Pentecoste), dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

sentite la Federcommercio, Lugano e la Società degli impiegati del commercio - SIC Ticino, Bellinzona;

richiamati gli articoli 19, 23 e 26 della Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL) ed il relativo Regolamento di applicazione del 22 gennaio 1970;

su proposta dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

### DECIDE

#### 1. L'istanza è **accolta**

I negozi di ogni genere situati entro l'area delimitata dalla Città Vecchia, Piazza Grande a Locarno, in occasione della manifestazione la "Notte Bianca, sono autorizzati ad estendere l'orario di apertura **fino alle ore 03.00 della domenica 23 maggio 2010.**

Il prolungamento dell'orario di apertura non è concesso alle farmacie (escluse quelle di turno) che dovranno chiudere entro le 18.30.

2. Le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo stabilite dalla Legge federale sul lavoro (LL) devono essere rispettate.  
Per le aziende con orario diurno e serale 06.00-23.00 **il personale non può essere occupato dopo le ore 23.00**, mentre per le aziende che hanno adottato l'orario aziendale 07.00-24.00 (art. 10 LL – consenso della rappresentanza dei lavoratori o della maggioranza dei lavoratori / art. 69 OLL1 – introduzione modifica 2 settimane dopo l'accordo), **il personale non può essere occupato dopo le ore 24.00**.
3. **I giovani fino ai 18 anni compiuti, possono essere occupati solo fino alle ore 22.00 (art. 31 LL).**
4. Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dal rispetto del CCL vendita (per chi assoggettato).  
Rimangono ovviamente riservate le condizioni più favorevoli previste da accordi individuali o collettivi di lavoro.
5. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.- (art. 27 LCL).  
Chi contravviene alle norme del diritto federale è punito con la detenzione o con la multa.
6. Le spese di cancelleria (fr. 100.--) sono a carico del richiedente. L'importo è da versare entro 30 giorni dalla presente, mediante la polizza di versamento che vi sarà trasmessa entro alcuni giorni dalla presente.
7. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo (art. 47 LPamm).
8. Comunicazioni:
  - al Municipio Città di Locarno, Piazza Grande 18, casella postale, 6601 Locarno
  - al Reparto Mobile Sopraceneri, Camorino
  - alla Divisione dell'economia, Residenza
  - all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro

#### PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

La Consigliera di Stato:

  
Laura Sadis

Il Direttore della Divisione dell'economia:

  
Arnoldo Coduri